



Milano, 31 gennaio 2022

**MEMORANDUM SU PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA DIFFUSIONE ILLECITA
DI CONTENUTI TUTELATI DALLA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE
MEDIANTE LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

Sono attualmente all'esame, in sede parlamentare e in altre sedi competenti, tre proposte di legge (A.C. 1357 del 9/11/2018, A.C. 2188 del 16/10/2019, A.C. 2679 del 25/9/2020, di seguito congiuntamente "PDL") in materia di contrasto della pirateria audiovisiva con, in particolare, la finalità di prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'illecita diffusione – mediante reti di comunicazione elettronica – di contenuti tutelati dalla normativa sul diritto d'autore, ivi compresa la trasmissione e diffusione di programmi audiovisivi in diretta o assimilabili.

1) Quadro normativo attualmente vigente

Nell'ambito di tale esame e dibattito, non si può prescindere dall'attuale quadro normativo nazionale vigente ed è necessario che i testi delle PDL siano coordinati con l'evoluzione della normativa europea stante il primato di quest'ultima.

Qui di seguito per quanto riguarda l'attività di business di DAZN si riportano cenni essenziali sulle principali normative nazionali e comunitarie di riferimento, attualmente in vigore:

- A) La **L. 633/1941** ossia la legge sul diritto d'autore ("LDA") regola la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo; per quanto concerne DAZN che è essenzialmente titolare di diritti audiovisivi sportivi vale la protezione prevista dall'art. 78 quater LDA.
- B) Il **D.Lgs. n. 70/2003**, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/UE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*", che prevede, per quanto qui interessa, specifici regimi di responsabilità degli *Internet Service Provider* ("ISP") nella prestazione dei loro servizi e dei contenuti resi accessibili o diffusi, distinguendoli in (art. 14) "*mere conduit*", (art. 15) "*caching*" e (art. 16) "*hosting*".
- C) La **Delibera AGCOM n. 680/13/CONS** del 12 dicembre 2013 (così come da ultimo modificata e integrata dalla Delibera AGCOM n. 233/21/CONS) con cui è stato approvato il "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*"; la tutela del diritto d'autore *online* è essenzialmente disciplinata in via regolamentare da tale delibera che prevede anche una procedura cautelare (v. art. 9-bis) azionabile su istanza del titolare dei diritti per ottenere in via



d'urgenza – sulla base di una valutazione sommaria e in caso di violazione che risulti manifesta e di minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile – la rimozione selettiva dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso ai contenuti o ai siti da parte del prestatore di servizi dei siti o contenuti che violano il diritti d'autore o i diritti connessi del relativo titolare; in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine cautelare di disabilitazione è adottato entro tre giorni dal ricevimento della stessa istanza con termine di due giorni per le disabilitazioni.

D) Il **D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177**, entrato in vigore il 12 dicembre 2021, che ha attuato la **Direttiva (UE) 2019/790** (c.d. “Direttiva Copyright”) sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

Per quanto qui interessa, la normativa in questione ha introdotto specifiche disposizioni relative all'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. E' stato infatti introdotto il Titolo II-*quater* alla LDA e tra l'altro l'art. 102-*decies* che prevede la possibilità per i titolari dei diritti di richiedere – specificandone i motivi – al prestatore di servizi di disabilitare l'accesso o rimuovere le opere o altri materiali; a seguito di tale richiesta il prestatore di servizi deve dare immediata comunicazione agli utenti dell'avvenuta disabilitazione o rimozione dei contenuti segnalati; è altresì previsto che il prestatore istituisca e renda disponibili meccanismi di reclamo e che i contenuti in contestazione rimangano disabilitati in pendenza della decisione sul reclamo; ferma restando la possibilità di contestare la decisione adottata dal prestatore di servizi con ricorso all'AGCOM o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

E) Il “**Digital Markets Act**”: si tratta di una proposta di legge del Parlamento Europeo in corso di definizione (l'approvazione/adozione avverrà presumibilmente entro il 2022) volta a contrastare pratiche commerciali sleali da parte delle grandi piattaforme digitali nonché a regolamentare le attività consentite da parte di quest'ultime, garantendo mercati maggiormente equi e aperti, anche per le realtà più piccole.

F) Il “**Digital Service Act**”: si tratta di una proposta di legge (proposta di regolamento COM(2020)825 del 15 dicembre 2020 sul mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE) del Parlamento Europeo in corso di definizione (l'approvazione/adozione avverrà presumibilmente entro il 2022), il cui scopo è quello – nell'ambito della lotta all'illecita diffusione di contenuti oggetto di privativa – di definire chiaramente in quali ipotesi i fornitori di servizi digitali potranno essere ritenuti responsabili del contenuto presente all'interno delle proprie piattaforme e servizi di intermediazione.



La nuova disciplina introduce, tra l'altro: **nuove procedure armonizzate per una rimozione più rapida di contenuti/prodotti/servizi illegali**; una protezione più efficace dei diritti degli utenti *online* e sistemi interni di gestione dei reclami (tra l'altro meccanismi per le segnalazioni da parte degli utenti e nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei venditori); un quadro generale di "*enforcement*" della normativa in particolare grazie al coordinamento tra le autorità nazionali, e in particolare mediante la designazione della nuova figura del *digital services coordinator*.

Il Capo II contiene disposizioni sull'esonero dalla responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione. Più specificamente, comprende le condizioni alle quali i fornitori di servizi di *mere conduit* (articolo 3), *caching* (articolo 4) e *hosting* (articolo 5) sono esenti da responsabilità per le informazioni di terzi che trasmettono e memorizzano.

Le forme più limitate di responsabilità, in linea con la direttiva 2000/31/CE vigente, riguardano il *mere conduit* e il *caching*. I profili di responsabilità sono più stringenti nei casi di *hosting*: il prestatore di tale servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: *i*) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure *ii*) non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi (articolo 5). In linea generale, le esenzioni di responsabilità si applicano anche quando i fornitori di servizi di intermediazione effettuano volontariamente indagini di propria iniziativa o si conformano alla legge (articolo 6). Ribadendo un principio già previsto dall'articolo 15 della direttiva e-commerce è infine stabilito il divieto di obblighi generali di controllo o di accertamento attivo dei fatti per tali fornitori (articolo 7). Le esenzioni di responsabilità per i diversi tipi di prestatore lasciano impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga dal prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione. Inoltre, il regolamento prevede una serie di elementi e indicazioni che dovrà avere il contenuto degli ordini di rimozione dei contenuti illegali emessi dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali (articolo 8) e il contenuto degli ordini di fornire informazioni (articolo 9).



2) Contributi sulle proposte

Ciò precisato, si indicano qui di seguito alcuni contributi e alcune proposte ai fini del dibattito relativo alle PDL e all'adozione di un nuovo testo normativo di maggiore contrasto della pirateria audiovisiva che dovrà **essere necessariamente coordinato con la normativa europea vigente e quella di prossima emanazione** (Digital Service Act).

A) Competenza sia dell'AGO che dell'AGCOM

Rimane ferma la possibilità per il titolare dei diritti di ricorrere sia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria che all'AGCOM per ottenere – anche in via cautelare – la disabilitazione di nomi a dominio o degli indirizzi IP associati a uno o più siti internet o a uno o più server tramite i quali vengono diffusi contenuti audiovisivi in violazione dei suoi diritti di privativa.

B) Grande tempestività dell'intervento da parte dell'AGCOM

È necessaria una maggiore tempestività dell'azione dell'AGCOM anche con riferimento alla diffusione di contenuti live, essendo la rapidità dell'intervento fondamentale.

A tal riguardo potrebbe essere modificata e integrata la procedura cautelare prevista dall'art. 9 bis del Regolamento (Delibera AGCOM n. 680/13/CONS) così come di seguito:

- nei casi di manifesta **gravità e urgenza relativi alla diffusione o messa a disposizione di opere audiovisive in diretta o di contenuti live**, l'AGCOM, senza contraddittorio, dovrebbe poter ordinare a **tutti i prestatori stabiliti** sul territorio italiano, inclusi gli intermediari di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Decreto Lgs. 70/2003, di impedire in qualunque modo o comunque di rendere più difficoltoso l'accesso alle opere audiovisive in diretta o assimilabili, anche mediante la **rimozione dei contenuti o la disabilitazione, in via temporanea o permanente, dei nomi a dominio e/o degli indirizzi IP associati a uno o più siti internet o a uno o più server**.

I destinatari di tale ordine dovrebbero essere anche **i gestori delle piattaforme e dei motori di ricerca** o dei servizi di messagistica e, in ogni caso, tutti i prestatori di servizio che in qualunque modo, direttamente o indirettamente, **agevolano** l'accesso abusivo alle opere audiovisive in diretta o assimilabili da parte degli utilizzatori finali.

- L'AGCOM dovrebbe **adottare il provvedimento di disabilitazione entro 24 ore** dalla ricezione dell'istanza (corredata da documentazione giustificativa, tra cui una lista dei nomi di dominio e/o degli indirizzi IP dei siti internet e/o dei server coinvolti nella abusiva diffusione delle opere protette).



Il provvedimento di disabilitazione dovrebbe essere poi notificato immediatamente ai soggetti interessati (prestatori di servizi e titolari dei diritti) e i prestatori di servizi dovrebbero darvi **esecuzione immediata** e comunque entro e non oltre 30 minuti da tale notifica o delle successive comunicazioni dei titolari dei diritti.

- In tale contesto, **dovrebbe essere altresì garantita l'operatività degli uffici AGCOM anche il sabato e la domenica; e la possibilità che i provvedimenti di disabilitazione possano essere emessi e notificati anche in tali giornate**, in cui vengono trasmessi diversi eventi sportivi *live*.
- Dovrebbe essere infine prevista la possibilità da parte dei soggetti interessati di proporre **reclamo** entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento, senza che il reclamo sospenda però l'esecuzione del provvedimento.
- In ogni caso l'ordine di disabilitazione dovrebbe essere eseguito in conseguenza del provvedimento dell'AGCOM e non quale adempimento di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che il prestatore di servizi sta trasmettendo o memorizzando.
- Quanto, infine, alle sanzioni amministrative già previste, si ritiene che esse dovrebbero essere inasprite e che dovrebbe essere altresì previsto che vengano irrogate anche in caso di inottemperanza agli ordini impartiti dalla stessa AGCOM.

C) Blocco dinamico

L'AGCOM, con i provvedimenti di disabilitazione, dovrebbe ordinare anche la **disabilitazione dinamica, in via permanente o temporanea**, di ogni **altro nome di dominio e/o di ogni altro indirizzo IP** che, attraverso qualsiasi sottodominio, estensione, declinazione o variazione consenta l'accesso – tramite i medesimi siti internet o i medesimi server – alle stesse opere audiovisive in diretta o contenuti *live* ovvero a contenuti audiovisivi della medesima natura.

D) Deindicizzazione

È importante che sia assicurata la **rimozione effettiva dei contenuti illeciti**, applicabile anche ai social media, e la necessità di **'delisting'**, cioè di **obbligare i motori di ricerca a deindicizzare i soggetti responsabili della pirateria**.

A tal riguardo, dovrebbe essere inoltre chiarito e specificato in che modo i motori di ricerca o i social media devono effettuare tale deindicizzazione.



Tali soggetti, inoltre, dovrebbero essere obbligati ad eseguire la deindicizzazione a seguito di specifica e motivata richiesta dei titolari dei diritti, analogamente alla procedura già prevista dall'art. 102-decies LDA.

E) Aspetto organizzativo - Monitoraggio

Si ritiene opportuna l'istituzione o la presenza di una apposita struttura operativa presso AGCOM che sia operativa in concomitanza della trasmissione degli eventi *live* e anche il sabato e la domenica.

A tale struttura dovrebbero partecipare i prestatori e i titolari dei diritti interessati, anche attraverso propri collaboratori o incaricati, che devono tra loro collaborare anche al fine di aggiornare la lista dei nomi a dominio e indirizzi IP in violazione dei diritti interessati, e scambiarsi tutte le informazioni relative ai nuovi nomi di dominio e/o indirizzi IP utilizzati dagli autori dell'illecito. Tale struttura andrebbe finanziata mediante un contributo annuale a carico dei prestatori e un ulteriore contributo per ciascuna istanza e per ciascun reclamo da porsi a carico del soggetto istante o reclamante.

Si segnala infine la necessità di un monitoraggio costante da parte della Polizia Postale circa l'attività di "wholesaler" operanti all'estero anche con riferimento alla frequenza con cui vengono modificati indirizzi IP rinviabili sempre a medesimi soggetti.